



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore MANCONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 2015**

Norme a tutela della salute per la regolamentazione del consumo, la produzione e il commercio della *cannabis* e dei prodotti da essa derivati, nonché per la prevenzione e la ricerca in materia di uso di sostanze psicoattive

ONOREVOLI SENATORI. - Nella XII e nella XIII legislatura più di cento deputati, appartenenti a schieramenti politici diversi, avevano firmato la proposta di legge a prima firma dell'onorevole Franco Corleone per la legalizzazione della *cannabis*. La stessa proposta, con il medesimo testo e spirito non ideologico, era stata presentata nella XIV e XV legislatura. Seppure nel Paese il tema della legalizzazione dei derivati della *cannabis indica* abbia acquisito consensi sempre più vasti, dal 1995 ad oggi la possibilità di un confronto pragmatico ed equilibrato in Parlamento è stata resa vana dall'ostruzionismo manifestato dalle posizioni più estreme e proibizionistiche.

La questione se il regime di proibizione per la *cannabis* sia il più adatto a difendere la salute pubblica è stato affrontato a più riprese fino dal secolo scorso da commissioni di studio e comitati insediati dai governi e dai parlamenti in diverse parti del mondo. Si ricordino fra le altre la commissione Shafer, insediata dal Congresso americano, che nel 1972 giungeva alla conclusione che i rischi dell'uso di *cannabis* erano stati largamente sopravvalutati, consigliando perciò di allentare la proibizione; la commissione Baan, insediata dal Governo olandese, le cui indicazioni diedero vita al sistema di tolleranza dell'uso di *cannabis* acquistabile nei *coffeeshop*; per finire con l'imponente lavoro di revisione della letteratura scientifica sulla *cannabis* portato avanti dalla Speciale Commissione del Senato canadese sulla canapa, che nel suo rapporto del 2002 suggeriva la decriminalizzazione della *cannabis* (*Cannabis: our position for a Canadian Public Policy*, Settembre 2002).

Nonostante i rapporti di organismi istituzionali e le più importanti revisioni della letteratura scientifica siano stati convergenti nell'indicare il superamento o l'alleggerimento della proibizione in virtù delle particolari caratteristiche farmacologiche delle sostanze e delle culture d'uso moderato che governano la gran parte dei consumi di *cannabis*, la regolamentazione della *cannabis* ha perlopiù incontrato ostacoli ideologici a livello politico internazionale e nei singoli stati.

Tuttavia negli ultimi anni sta avvenendo un'inversione di rotta ed un cambiamento radicale di prospettiva. Sono molte le voci autorevoli che ormai certificano il fallimento della *war on drugs*, come testimonia il documento della Commissione latino-americana su droghe e democrazia, un organismo di esperti promosso dagli ex Presidenti Cardoso del Brasile, Gaviria della Colombia e Zedillo del Messico che chiedono un cambio di paradigma nella politica delle droghe; un altro organismo di indubbio prestigio è rappresentato dalla *Global Commission on drug policy* presieduta dall'ex Segretario delle Nazioni Unite Kofi Annan, che chiede un cambio di passo nelle politiche internazionali e una scelta a favore della regolamentazione della *cannabis*.

Non si può ignorare che siamo alle porte della sessione speciale dell'assemblea delle Nazioni unite dedicata alle politiche in materia di droghe (UNGASS), convocata per la primavera del 2016, e che questa si troverà davanti un quadro internazionale molto diverso dai suoi ultimi appuntamenti. Dopo che il presidente boliviano Evo Morales ha rivendicato la legalizzazione dell'uso tradizionale di foglia di coca, nonostante la sua

proibizione sia sancita dalle Convenzioni internazionali, l'Uruguay, per iniziativa del governo, ha legalizzato la produzione, circolazione e consumo dei derivati della *cannabis*. Negli Usa, attraverso un movimento di pronunciamento popolare tramite *referendum*, la metà degli Stati ne hanno ormai decriminalizzato l'uso terapeutico e ben cinque hanno regolamentato la produzione e la vendita ad uso ricreativo. In questo nuovo contesto politico, non sarà facile per gli oltranzisti riproporre *sic et simpliciter* il vecchio adagio proibizionista della centralità della sostanza da vietare a scapito dei diritti e della centralità della persona che ne fa uso, nonché della salute pubblica.

In aggiunta ai costi umani e sociali della proibizione, anche il costo economico non va trascurato. Recenti contributi di economisti sostengono la superiorità degli strumenti fiscali per contenere il consumo di droghe rispetto alla applicazione di una normativa proibizionista. In Italia il consumo di tabacchi e di alcolici è appunto contenuto e scoraggiato tramite l'imposizione di una elevata tassazione. Uno studio del professor Marco Rossi dell'Università La Sapienza di Roma, stima le imposte che si potrebbero ricavare dalla vendita della *cannabis* in 5,5 miliardi l'anno.

Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di predisporre un sistema di regolamentazione del fenomeno connesso all'uso di stupefacenti al fine di tutelare la salute dei consumatori, fino ad ora esposta ai rischi di un mercato libero e senza controlli, qual è quello illegale. La proposta è ispirata a un disegno di legge già presentato nella XVI legislatura (atto Senato n. 3034, Della Seta) e rivolge la disciplina regolamentare in particolare al mercato della *cannabis* e dei prodotti da essa derivati, estendendo invece le previsioni in materia di prevenzione e ricerca a tutti gli altri stupefacenti.

Il paradigma della proposta parte dalla premessa che lo strumento sanzionatorio, penalistico e amministrativo, è insufficiente da

solo per la disciplina del fenomeno, in quanto agisce nella sua fase finale e non fornisce risposte significative alle diverse esigenze che sono alla base del fenomeno stesso. Pertanto, l'obiettivo della proposta è di incidere in funzione preventiva, favorendo la promozione di meccanismi di riduzione dei rischi e di autoregolazione nel consumo di *cannabis* e la predisposizione di un sistema di regole cautelari che tutelino i beni giuridici fondamentali nella produzione e nel commercio. Analogamente, si è ritenuto che uno degli interventi cruciali fosse quello di dare concretezza alle previsioni in materia di prevenzione ed educazione contro le dipendenze del testo unico sugli stupefacenti, in gran parte inattuato.

L'ulteriore intento della proposta riguarda il progressivo cambiamento di approccio al fenomeno dell'uso di sostanze psicoattive. A tal fine, si è voluto dare impulso ad una nuova fase di ricerca nell'uso di sostanze e di sperimentazione di nuovi modelli operativi nel campo degli interventi sulle dipendenze.

**1. Autoregolamentazione e controllo del consumo e della coltivazione di *cannabis* per uso domestico.** Il consumo, ancorché di gruppo, la cessione gratuita e la coltivazione per fini personali di *cannabis* e dei prodotti derivati sono consentiti, ma sono posti limiti al consumo di *cannabis* nei luoghi pubblici (articolo 6) ed è fatto divieto di propaganda pubblicitaria (articolo 7). Sono inoltre previste delle aggregazioni in forma associata per la coltivazione domestica, al fine di favorire la socializzazione funzionale all'autoregolamentazione del consumo consapevole.

**2. Regolamentazione dell'importazione, dell'esportazione, coltivazione, produzione e distribuzione di *cannabis* indica per fini commerciali e regolamentazione della coltivazione in forma associata (*Cannabis Social Clubs*).** La regolamentazione avviene attraverso la predisposizione di un sistema

autorizzatorio e diversi obblighi a tutela della salute (articoli 2 e 5).

**3. Sanzioni.** Nel nuovo sistema in cui il consumo e la circolazione di *cannabis* sono leciti, le sanzioni penali della legislazione speciale (articolo 4) si riducono a quelle predisposte per la tutela del minore e della salute, in aggiunta a quelle già esistenti nel codice penale ed in quello stradale. La clausola di riserva di cui all'articolo 3 ed il comma 3 dell'articolo 4, dovrebbero consentire che le condotte di violazione dell'autorizzazione o di acquisto/vendita di prodotti non autorizzati rientrino nell'area di responsabilità penale solo qualora si inseriscano nell'ambito di un'organizzazione criminale o abbiano ad oggetto prodotti pericolosi per la salute; in caso contrario resterebbero illeciti amministrativi.

Le sanzioni amministrative (articoli 3 e 6) hanno da un lato la funzione di garantire il rispetto del sistema di regole e dall'altro, quello di offrire ai soggetti più deboli, come i minori (articolo 4, comma 2), percorsi informativi e risocializzanti.

**4. Prevenzione ed educazione.** Il tentativo è quello di rafforzare le previsioni del testo unico del 1990 che allo stato attuale sembrano avere una scarsa applicazione pratica (articolo 8). Attualmente, l'articolo 104 prevede l'istituzione di un comitato tecnico che in collaborazione con il Ministero dell'istruzione sviluppi annualmente i programmi educativi idonei per la prevenzione delle dipendenze nelle scuole. Tuttavia, dal sito del Ministero non risulta alcuna nomina, né fra le attività educative proposte per le scuole sembra esserci un programma in corso in materia di stupefacenti. Inoltre, si tenta di valorizzare un metodo educativo che non si limiti alla prevenzione dal punto di vista culturale, ma che provi ad intervenire anche sui bisogni primari alla base del consumo di sostanze.

**5. Agenzia nazionale per la regolamentazione delle sostanze stupefacenti.** Si propone l'istituzione di un'autorità indipendente

che si occupi della tutela della salute pubblica in relazione ai consumi di sostanze, della regolamentazione dell'offerta della droga, del monitoraggio dei fenomeni sociali ad esso connessi, della prevenzione, della promozione di interventi sociali e assistenziali a livello locale, della ricerca e sperimentazione, dell'applicazione delle sanzioni amministrative (articolo 9, comma 1). Al suo interno dovrebbero operare anche le ONG operanti nel campo e le associazioni dei consumatori attraverso la costituzione di un Consiglio nazionale con i rappresentanti dell'esecutivo, al fine di elaborare politiche nazionali rispondenti alle esigenze locali. L'Agenzia finanzia le proprie attività con i proventi derivanti dalle autorizzazioni, dalla tassazione e dalle sanzioni e mette a disposizione un fondo per interventi specifici (articolo 9, comma 3).

**6. Ricerca e politiche sociali.** L'Agenzia nazionale per la regolamentazione delle sostanze stupefacenti ha anche la funzione di dare impulso e coordinare le attività di ricerca in campo sanitario e sociale, a livello nazionale ed europeo, e di promuovere nuove politiche presso il Ministero della salute e delle politiche sociali sulla base dell'attività di ricerca compiuta (articolo 9, commi 1, 2 e 3).

**7. Sperimentazione e ricerca.** È affidato all'Agenzia nazionale per la regolamentazione delle sostanze stupefacenti il compito di promuovere ambiti di ricerca particolarmente rilevanti per le scelte di politiche pubbliche; di promuovere e finanziare: la sperimentazione di programmi di prevenzione e riduzione dei rischi tesi a proteggere i consumatori dai rischi del mercato illegale; la diversificazione dei programmi terapeutici, attraverso la sperimentazione di trattamenti con sostanze illegali (come i trattamenti con eroina, sperimentati e ormai a regime in alcuni paesi europei).

L'articolo 1 del seguente disegno di legge stabilisce le condizioni generali attraverso cui si ritiene possibile attuare il passaggio

da un impianto di tipo proibizionistico ad un impianto di tipo legale della distribuzione delle droghe cosiddette «leggere». Si ritiene adeguata allo scopo una norma che consenta sia l'uso personale che commerciale della *cannabis* e dai prodotti da essa derivati, in deroga alle previsioni del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Si è ritenuto, in particolare di accedere ad un regime autorizzativo nella vendita e nel commercio al fine di superare le perplessità che un regime di monopolio di Stato desta, sia in termini di principi - in ordine alle funzioni proprie dello Stato in questa delicata materia - sia con riguardo alla difficoltà pratica di mettere in opera una produzione statale di droghe «leggere». A tal fine, il comma 3 dell'articolo 1 rinvia a un decreto del Presidente della Repubblica la disciplina delle autorizzazioni e dei controlli. D'altra parte, la soluzione proposta consente anche di accentuare le caratteristiche di una fase necessariamente di

transizione e sperimentale, che deve vivere di una ulteriore sedimentazione di una cultura diffusa in ordine alla tolleranza del consumo di droghe «leggere». Pertanto, l'articolo 10 stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri presenti una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge e sui suoi effetti, fissandone alcuni parametri di valutazione legati al consumo, alle sue caratteristiche, al rapporto tra consumo di droghe «leggere» e altre droghe, all'eventuale persistenza del mercato clandestino delle sostanze in oggetto e agli accordi eventualmente conclusi in sede internazionale con i Paesi produttori di *cannabis*.

L'elaborazione di questa proposta è il frutto di un gruppo di lavoro promosso da *La Società della ragione* e costituito da Stefano Anastasia, Hassan Bassi, Francesco Cascini, Maurizio Coletti, Franco Corleone, Sarah Grieco, Eleonora Maresca, Daniele Piccione, Carlo Renoldi e Luigi Saraceni. In particolare la redazione del testo è dovuta alla dott.ssa Eleonora Maresca, alla quale va un particolare ringraziamento per la sagacia e l'intelligenza delle soluzioni individuate.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

*(Uso personale e uso commerciale)*

1. In deroga a quanto previsto dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la detenzione e l'uso personale, individuale o collettivo, di *cannabis* e di prodotti da essa derivati non è punibile in via penale o amministrativa, salvo quanto previsto dalla presente legge.

2. In deroga al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, l'importazione, l'esportazione, la coltivazione, la produzione e la distribuzione di *cannabis* e di prodotti da essa derivati a fini di commercio sono soggetti ad autorizzazione.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentite le Commissioni parlamentari competenti e le regioni, sono disciplinati i presupposti per il rilascio e per la revoca delle autorizzazioni, il loro numero e i controlli conseguenti, le caratteristiche dei prodotti destinati alla vendita al dettaglio e la relativa disciplina fiscale, la tipologia degli esercizi autorizzati alla vendita e la loro distribuzione sul territorio, nonché i locali pubblici in cui è consentito il consumo delle sostanze. La disciplina prevista dal regolamento di cui al presente comma deve privi-

legiare la tutela della salute nella determinazione della disciplina fiscale, nonché indicare gli *standard* minimi di qualità per la produzione delle sostanze. Con lo stesso regolamento sono disciplinati la struttura, la composizione, i requisiti, la nomina, il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la regolamentazione delle sostanze psicoattive e il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione, di cui all'articolo 9 ed è disciplinato il potere sanzionatorio dell'autorità amministrativa competente; contestualmente, si provvede alla razionalizzazione e semplificazione delle entità già presenti che svolgono funzioni nello stesso campo. Con lo stesso regolamento è altresì disciplinato un piano di riorganizzazione della rete dei servizi per le dipendenze, nonché un programma di formazione degli operatori del settore secondo i principi della riduzione del danno, il cui coordinamento e ogni eventuale onere sono a carico dell'Agenzia di cui al presente comma.

## Art. 2.

### *(Tutela della salute e dei minori)*

1. Sulle confezioni di *cannabis* e di prodotti da essa derivati destinate alla vendita al minuto deve essere specificato il livello di principio attivo, tetraidrocannabinolo (THC) o cannabidiolo (CBD), presente nella sostanza e l'avvertimento che il consumo produce effetti negativi per la salute. Ogni confezione deve avere un foglio illustrativo che specifichi il nome commerciale, la composizione e le proprietà della sostanza, le controindicazioni, le precauzioni d'uso, le interazioni con altre sostanze, la posologia, il sovradosaggio e gli effetti indesiderati.

2. E vietata la vendita di *cannabis* e dei prodotti da essa derivati ai minori di anni sedici.

## Art. 3.

*(Sanzioni amministrative a tutela della sicurezza nella circolazione delle sostanze)*

1. L'importazione, l'esportazione, la coltivazione, la produzione, la vendita e la cessione di *cannabis* e di prodotti da essa derivati a fini commerciali, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 1 oppure al di fuori dei limiti posti dall'autorizzazione medesima, sono soggette a sanzione da parte dell'autorità amministrativa competente ai sensi del comma 3.

2. L'acquisto o la detenzione di *cannabis* e di prodotti da essa derivati, provenienti da un esercizio commerciale non autorizzato, sono soggetti a sanzione da parte dell'autorità amministrativa competente ai sensi del comma 3, lettera *d*).

3. Le sanzioni amministrative sono:

*a*) la diffida;

*b*) la sottoposizione ad un percorso di prevenzione, informazione e riduzione dei rischi nell'ambito dei servizi socio-sanitari facenti capo al Servizio sanitario nazionale (SSN);

*c*) la confisca della sostanza;

*d*) la sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 125.000 euro;

*e*) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

*f*) l'interdizione parziale o totale dall'esercizio dell'attività;

*g*) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

*h*) la confisca parziale della struttura, degli strumenti o dei prodotti dell'attività.

## Art. 4.

*(Sanzioni penali a tutela del minore  
e della salute)*

1. Chiunque, munito delle autorizzazioni prescritte per la vendita di *cannabis* o di prodotti da essa derivati, viola il divieto di cui all'articolo 2, comma 2, ovvero consente che nel suo locale minori di anni sedici consumino le sostanze anzidette, è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 2.500 euro a 125.000 euro.

2. Il minore di anni sedici che detiene *cannabis* e prodotti da essa derivati è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3, comma 3, lettere *b)* e *c)*.

3. Salvo quanto previsto dal codice penale, chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di *cannabis* o di prodotti da essa derivati, li somministra in specie, qualità, quantità o modalità tali da danneggiare la salute di chi li assume, o diverse da quelle dichiarate o pattuite, è punito ai sensi del comma 1.

## Art. 5.

*(Coltivazione per uso personale,  
di gruppo e associato)*

1. Sono ammesse la coltivazione di *cannabis* per uso personale e la cessione gratuita a terzi destinata al consumo personale, salvo che colui che coltiva o riceve la sostanza sia un minore di anni sedici.

2. Non è punibile chi, pur privo dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, coltiva in forma associata piante di *cannabis*, idonee e finalizzate alla produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, destinate al consumo personale o di gruppo.

3. È ammessa la costituzione di gruppi di persone in forma libera per l'attività di coltivazione associata al fine della produzione

di sostanze destinate all'esclusivo consumo personale delle medesime. La domanda di costituzione di un gruppo autorizzato deve essere presentata presso la Camera di commercio del comune ove esso ha sede, che a tal fine istituisce un apposito registro di iscrizione, e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e da almeno cinque soci fondatori. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati il numero di piante coltivabili da ciascun gruppo autorizzato, gli *standard* minimi a tutela della salute e della trasparenza e tutti gli adempimenti organizzativi necessari e relativi. I gruppi non possono svolgere attività con fini di lucro e non possono, comunque, avere più di cento soci.

4. Ogni violazione è sanzionata dall'autorità amministrativa competente ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

5. Il minore di anni sedici che coltiva o riceve *cannabis* e prodotti da essa derivati è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3, comma 3, lettere *b*) e *c*).

#### Art. 6.

*(Consumo, sicurezza e tutela degli interessi pubblici)*

1. Il consumo di *cannabis* e di prodotti da essa derivati è permesso negli stessi luoghi in cui è permesso il fumo di tabacco.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è vietato il consumo di *cannabis* e di prodotti da essa derivati alla guida di qualsiasi veicolo. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'interno, si procede alla

revisione della disciplina regolamentare relativa agli accertamenti di cui all'articolo 187, commi 2, 2-*bis* e 3, del suddetto decreto legislativo n. 285 del 1992, al fine di tutelare la dignità della persona soggetta agli esami clinici, con particolare riguardo alla effettiva alterazione dello stato psicologico del conducente al momento della guida.

3. È vietato il consumo di *cannabis* e di prodotti da essa derivati nei luoghi in cui si compie un servizio educativo o in cui si pratica sport, ovvero sul luogo di lavoro.

4. Ogni violazione è sanzionata dall'autorità amministrativa competente ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

#### Art. 7.

##### *(Divieto di propaganda pubblicitaria)*

1. È fatto divieto di propaganda pubblicitaria diretta o indiretta della *cannabis* e dei prodotti da essa derivati. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, al responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.

2. Non costituiscono propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità, che rimangono disciplinate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.

#### Art. 8.

##### *(Educazione nelle scuole e tematiche di approfondimento)*

1. In attuazione di quanto disposto dagli articoli 104, 105 e 106 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sulla base delle indicazioni del comitato di cui all'articolo 104, comma 3, del medesimo testo unico, è obbligo dei dirigenti scolastici garantire l'attuazione delle attività di educazione alla

salute fisica, psichica e sociale, in collaborazione con le autorità competenti.

Art. 9.

*(Agenzia nazionale per la regolamentazione delle sostanze psicoattive e il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione)*

1. È costituita l'Agenzia nazionale per la regolamentazione delle sostanze psicoattive e il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione, di seguito denominata «Agenzia», con le seguenti funzioni:

a) regolamentazione del mercato della *cannabis* e dei prodotti da essa derivati, in coordinamento con l'Agenzia italiana del farmaco;

b) predisposizione delle norme di sicurezza da applicare nell'esercizio delle autorizzazioni concesse a fini commerciali e per la coltivazione in forma associata;

c) controllo sul rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia e applicazione delle sanzioni amministrative;

d) registrazione delle associazioni dei consumatori e dei gruppi autorizzati per la coltivazione di *cannabis* e di prodotti da essa derivati;

e) promozione della ricerca sull'uso di tutte le sostanze psicoattive, in coordinamento con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

f) promozione di interventi sociali e assistenziali a livello locale, in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le autorità locali competenti;

g) promozione di interventi informativi ed educativi, in coordinamento con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le autorità locali competenti;

h) promozione e finanziamento di programmi sperimentali per la prevenzione, la riduzione del danno e lo sviluppo di trattamenti innovativi, che abbiano a oggetto tutte le sostanze psicoattive.

2. Presso l'Agenzia è costituito un Consiglio nazionale in funzione consultiva e di monitoraggio a livello locale. Il Consiglio nazionale è composto anche dai rappresentanti dell'esecutivo degli enti territoriali, delle organizzazioni non governative interessate e delle associazioni dei consumatori ed è convocato annualmente. Ai componenti del Consiglio nazionale non sono corrisposti indennità, compensi o emolumenti, comunque denominati. Il Consiglio nazionale dispone del fondo di cui al comma 3 e presenta una relazione annuale sull'esito degli interventi attuati.

3. L'Agenzia finanzia le proprie attività con i proventi derivanti dalle autorizzazioni, dalle sanzioni e dalla disciplina fiscale previste dalla presente legge, nonché quelli derivanti da immobili, contributi statali e privati la cui entità e provenienza è pubblicata sul sito dell'Agenzia medesima. Il 10 per cento degli stessi proventi è destinato a un Fondo nazionale, istituito presso l'Agenzia medesima, messo a disposizione ogni anno per l'attuazione di interventi specifici di prevenzione e assistenza sociale nelle aree più a rischio sul territorio nazionale in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. L'Agenzia presenta una relazione annuale al Parlamento sulle proprie attività e sui risultati dell'attività di ricerca.

#### Art. 10.

##### *(Relazione annuale e monitoraggio)*

1. Entro il mese di marzo di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima e sui suoi effetti, con particolare riferimento:

a) all'andamento delle vendite al minuto di prodotti derivati dalla *cannabis* nelle

singole regioni con particolare riguardo alle realtà metropolitane;

*b)* alle fasce di età dei consumatori;

*c)* al rapporto fra l'uso di *cannabis* e di suoi derivati e il consumo di alcoolici e di sostanze stupefacenti o psicotrope;

*d)* agli effetti per la salute rilevati in conseguenza del consumo di *cannabis* e di prodotti da essa derivati, nonché ai risultati delle campagne informative e di prevenzione promosse ai sensi del titolo IX del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

*e)* agli accordi conclusi dal Governo italiano con i Paesi che producono *cannabis* e all'incidenza di essi sull'economia di tali Stati;

*f)* all'eventuale persistenza del mercato clandestino delle sostanze disciplinate dalla presente legge e alle relative caratteristiche.

#### Art. 11.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



